

NO

DELLE DONNE A CHI VUOLE ABOLIRE UN DIRITTO CIVILE

Hai tutte le ragioni per votare «NO»

RIFLETTI

sulle parole di una giovane madre: « voto NO proprio perché il divorzio non mi riguarda direttamente, ma domani potrebbe servire ai miei figli per riparare errori ed evitare sofferenze ».

INFORMATI

sulla realtà del mondo, dove quasi tutti i paesi hanno il divorzio, e sulla realtà dell'Europa, dove centinaia di milioni di cattolici non temono il divorzio, non lo combattono e non mirano a imporre per legge l'indissolubilità

RISPONDI

ai fascisti che la storia li accusa di essere sempre stati i veri nemici della famiglia; che il loro attacco a un diritto di libertà è un attentato a tutti i diritti di libertà.

RICORDATI

che il divorzio non è un obbligo per nessuno, ma una possibilità di rifarsi una vita offerta a chi ha visto naufragare senza speranza il proprio matrimonio.


ADOPERA

la tua intelligenza, la tua sensibilità, la tua comprensione per ascoltare le ragioni degli altri, di coloro che hanno e avranno bisogno della legge sul divorzio per risolvere civilmente drammi umani.

RESPINGI la sopraffazione

ASCOLTA le ragioni degli altri

COSTRUISCI un avvenire di libertà per te e per i tuoi figli



Una donna di fronte a due sentenze

Lo Stato la dichiara divorziata proteggendo la sua dignità e i suoi interessi, il tribunale ecclesiastico proclama le sue nozze inesistenti lasciandola senza protezione

È divorziata o non è mai stata sposata? La signora o signorina? La Cassazione soltanto potrà rispondere a queste singolari domande che investono drammaticamente la vita, i sentimenti, la dignità di una donna. La sua vicenda dimostra quanto ingannevoli e anche bugiardi siano i discorsi propagandistici degli antidivorzisti più accaniti, che dicono di volere soprattutto difendere « il coniuge più debole », battendosi per abolire l'attuale legge sul divorzio e quindi per imporre l'indissolubilità a tutti i costi.

Gigliola Di Filippo è infatti protagonista suo malgrado di due « storie parallele » svoltesi nelle aule di tribunale: la prima storia si è snodata negli anni davanti ai giudici dello Stato italiano e si è conclusa a suo favore; la seconda storia si è aperta e chiusa in un battibaleno, a sua insaputa, e a suo esclusivo danno, davanti ai giudici del tribunale ecclesiastico della Sacra Rota.

Ricostruiamo la cronaca di un matrimonio fallito.

La separazione

Le nozze tra Gigliola Di Filippo e un giovane medico che oggi occupa una posizione di rilievo avvennero il 24 marzo 1956, con il rito consuetudinario (cioè il rito religioso cui effetti civili vengono riconosciuti dallo Stato italiano dal 1929, dall'entrata in vigore del Concordato tra Stato e Chiesa). Quasi venti

anni fa le nozze, ma quasi dieci anni fa il primo segno della frattura coniugale: la signora avanza al Tribunale civile la domanda di separazione per colpa del marito al quale imputa una relazione adulterina e « ingiurie gravi » nei suoi confronti. Per la legge italiana anche il procedimento per la separazione non certamente preso alla leggera (è anche questa un argomento che svuota di contenuto l'attacco degli antidivorzisti al « divorzio facile », dato che esso può essere concesso solo dopo almeno cinque anni dalla separazione legale), tanto è vero che la causa va avanti a tempi lunghi, per due anni. Il medico, chiamato in causa davanti al Tribunale civile, dichiara di essere un marito esemplare, affettuoso e soprattutto fedele. Chiama addirittura a testimoniare in questo senso prelati e numerose personalità.

Ma un giorno la signora riceve una lettera del Tribunale del Vicariato, cioè del tribunale religioso, e viene così a scoprire che in quest'altro sede è in corso un altro procedimento, di segno tutto contrario. Il medico ha infatti chiesto ai giudici ecclesiastici l'annullamento del matrimonio. Poiché la Chiesa consente che si dichiarino nulle, cioè mai esistite, le nozze matrimoniali che non siano pienamente assunte (da qui la possibilità di trovare nulle pretese per ottenere un vero e proprio scioglimento) egli ha trovato il sistema di aggirare le leggi dello Stato italiano. Al Tribunale della

Sacra Rota dichiara infatti di essere ateo e liberino, di essersi sposato senza amare sua moglie, di aver contratto il matrimonio senza credere nel sacramento dell'indissolubilità.

Il tribunale ecclesiastico, in primo e in secondo grado, annulla le nozze stipulate nel 1956, comunicando la decisione all'anagrafe italiana e alla Corte d'Appello di Roma perché sia trascritta. La signora, che non si arrende, rinuncia ai suoi diritti né a sentirsi negare che il suo sia stato un matrimonio di amore, anche se poi è fallito. Con la separazione legale finalmente ottenuta, Gigliola Di Filippo ha infatti visto riconosciuta una tutela giuridica e anche economica. Invece la sentenza del Tribunale ecclesiastico annulla di colpo, insieme al matrimonio, Da qui il suo primo ricorso in Cassazione: il provvedimento che rende esecutivo l'annullamento è stato preso senza che lei sia mai stata convocata.

Il fatto nuovo

La Cassazione accoglie il principio che quando si trascrivono le sentenze ecclesiastiche, non può essere dimenticato il contraddittorio tra le parti in causa. Tuttavia la seconda sentenza civile della Corte d'Appello si pronuncia in modo contrario, cioè in senso favorevole all'annullamento. Nel frattempo si è verificato un fatto nuovo: con essa si stabilisce, tra le altre cose, che alla ex-moglie spetti una tutela economica.

In questo caso, data la posizione di rilievo che il marito occupa anche davanti al giudice viene chiamato anche il marito. Di nuovo, questi recita la parte che più gli conviene: si dichiara cattolico e, in quanto tale, contrario al divorzio, favorevole all'indissolubilità del matrimonio, oppone cioè tante obiezioni — totalmente contrarie alle « ragioni » portate davanti al Tribunale ecclesiastico — che la causa va avanti a rilento. Ma un anno fa la sentenza di divorzio viene infine pronunciata, a dieci anni dalla domanda di separazione. Con essa si stabilisce, tra le altre cose, che alla ex-moglie spetti una tutela economica.

In questo caso, data la posizione di rilievo che il marito occupa anche davanti al giudice viene chiamato anche il marito. Di nuovo, questi recita la parte che più gli conviene: si dichiara cattolico e, in quanto tale, contrario al divorzio, favorevole all'indissolubilità del matrimonio, oppone cioè tante obiezioni — totalmente contrarie alle « ragioni » portate davanti al Tribunale ecclesiastico — che la causa va avanti a rilento. Ma un anno fa la sentenza di divorzio viene infine pronunciata, a dieci anni dalla domanda di separazione. Con essa si stabilisce, tra le altre cose, che alla ex-moglie spetti una tutela economica.

Ma è sposata (secondo la legge della Chiesa, per la quale il marito non avrebbe più responsabilità alcuna verso la moglie e perfino verso eventuali figli)? O divorziata (secondo la legge dello Stato, che continua a tener conto seriamente degli interessi della moglie e degli eventuali figli anche quando il vincolo matrimoniale è stato sciolto)? Sembrava assurdo che in un paese civile si possa porre seriamente domanda di questo tipo. Dal punto di vista, comunque, il caso (e il giudizio) è chiaro: la protagonista delle « storie parallele » difende non soltanto un diritto alla protezione economica, ma la sua dignità offesa dai « trucchetti » e dalle menzogne.

Di fronte alla scadenza del referendum, la esemplare vicenda di Gigliola Di Filippo — una donna che consapevolmente ha chiesto e voluto il divorzio per ridare ordine e serenità alla sua vita — serve a rispondere « no » agli antidivorzisti più accaniti. « No », con un voto a quanti vogliono togliere un diritto di libertà che è già una legge costituzionale dello Stato italiano.

UNA LEGGE UMANA CHE RISOLVE I DRAMMI DELLA FAMIGLIA

Quattro storie di donne e uomini per i quali il divorzio ha cancellato un passato di disperazione - La possibilità di rifarsi una vita è una conquista che non può essere tolta e un diritto che deve essere difeso - Parlano i protagonisti

Amarezze, umiliazioni, vicende tanto più dolorose per che paradossali, prive di senso logico e umano. A sfogliare le sentenze di divorzio (meno di 60 mila in tutta Italia, si badi, in tre anni) si scopre un panorama di mostri giuridici, di desolazione legalizzata, di anacronismi che sarebbe delittuoso tenere in vita. Si vedano, nei mesi scorsi, i casi disperati di chi ha avuto dalla legge sul divorzio il bene di una liberazione meritata con tanto lungo sacrificio e la possibilità di formare una famiglia nuova serena e sana, quanto cupa era la realtà precedente, e quanto ingiusta.

Per esempio il caso di Giuseppina Vetrano, una fiera e onesta donna calabrese di 32 anni che solo oggi — con il divorzio — ha potuto ricquistare una dimensione giuridica piena e reale. Si era sposata nel 1958 a Guardavalle in provincia di Catanzaro dove era nata e tuttora vive. Un anno dopo, nel 1959, si era trasferita in provincia di Cosenza, dove era nata e tuttora vive. Un anno dopo, nel 1960, si era trasferita in provincia di Cosenza, dove era nata e tuttora vive. Un anno dopo, nel 1960, si era trasferita in provincia di Cosenza, dove era nata e tuttora vive.

Due anni fa Giuseppe Vetrano ha chiesto e ottenuto un divorzio che ora in realtà semplice riconoscimento della necessità di risarcimento (dine là dove un divieto assurdo di sciogliere il matrimonio) aveva fatto incrinare per anni. Nicola Teodoro, che aveva chiesto il divorzio, ha infatti conosciuto un giovane manovale suo coetaneo, Guglielmo Mentepane, e si sono sposati con entusiasmo.

padre. Quest'ultimo, Giuseppe Di Benedetto di 49 anni, era un giovane di 28 anni quando Raffaella lo incontrò e se ne innamorò. Lui le confessò di essere sposato, ma lei volle restare con lui ugualmente, per amore. Giuseppe era di Foggia dove si era sposato giovanissimo e aveva avuto quattro figli: i rapporti con la moglie-bambina (anche il matrimonio « combinato ») si erano guastati e Giuseppe se ne andò, d'accordo con la moglie, perché la vita era diventata intollerabile e dannosa per i figli.

Ora dopo 22 anni di unione « illegale » quanto felice e salda con la sua giovane compagna di vita, Giuseppe ha ottenuto il divorzio, e il 26 gennaio scorso si è potuto sposare con Raffaella. Agli sposi sono arrivati i auguri di quattro figli del primo matrimonio (due maschi e due femmine) da Foggia.

Ancora più assurda la situazione in cui una serie di disgrazie aveva messo Claudio Conte, 42 anni, di Napoli. Una situazione di cui per dieci anni e più è stata particolarmente vittima Antonietta M., che ha avuto cinque figli da Claudio.

Il dramma di Conte comincia il 17 giugno 1950 quando sposa Antonia P., sua compagna di giochi, che risiede fuori Napoli. Essendo giovanissimi e non avendo mezzi, i due ragazzi decidono di sposarsi con il solo rito civile e di non consumare il matrimonio (e che credendo a vivere ciascuno con i genitori finché non potranno mettersi insieme sposandosi anche con il rito religioso. Accade però che Antonietta P. — già ricoverata in un Ospedale psichiatrico nel 1948, cosa che Conte non sapeva — ha una ricaduta del suo male e finisce di nuovo in manicomio dove le sue condizioni peggiorano tanto che nel 1955 viene giudicata irrecuperabile.

Il rito religioso — per dare un nome al figlio che oggi ha 18 anni). Dopo la morte di Filomena, Claudio si ritrova così regolarmente coniugato per lo Stato italiano e vedovo per la Chiesa.

Nel marzo 1963 Claudio incontra Antonietta M. con la quale vive tuttora insieme ai cinque figli. Non si potevano sposare e i figli avevano il nome della madre. Ora con il divorzio che ha annullato quel primo matrimonio abianco, l'unico in effetti mai avvenuto ma che per lo Stato era l'unico esistente, Antonietta M. è legittima moglie di Claudio Conte che d'altro canto in tutti questi anni non ha mai potuto avere né assegni familiari né assistenza per i suoi sei figli tutti a suo carico.

Un caso simile a questi citati è quello di Marco Sallusti di Imola che al ritorno dalla guerra e dalla prigionia, si era legalmente separato dalla moglie lasciata anni prima dopo pochi giorni di matrimonio (e che credendo scomparso si era ormai legato a un altro uomo) e aveva riformato una famiglia con Libera Bordoni nel 1945. Un matrimonio felice e sereno con tre figlie, che però non poteva chiamarsi matrimonio. Con il divorzio i due coniugi hanno potuto finalmente sposarsi, nel 1972. Ci ha detto Libera Bordoni: « Abbiamo vissuto una vita insieme, ci siamo sacrificati l'uno per l'altro. Se il mio uomo fosse venuto a mancare però a me non sarebbe toccata nemmeno la pensione. Gli antidivorzisti dicono che il divorzio provoca tanti mali, distrugge la famiglia: io la famiglia ce l'ho dal '45, ma solamente ora l'abbiamo potuto legalizzare. La nuova legge elimina i mali che colpiscono la famiglia. Aggiunge il marito: « A Imola conosco persone che sono separate da 50 anni e solo ora si sono potuti sposare. Io ho combattuto il fascismo, ho fatto due anni di prigionia in Germania: ma sono ancora più antifascista oggi, quando vedo i fascisti batterli contro una legge giusta, contro la famiglia, contro i figli, contro la civiltà e la libertà ».

Nell'interesse dei figli

L'unico strumento che permette di tutelare la donna e i bambini in caso di irreparabile rottura familiare. Con la separazione minori garanzie, con l'annullamento nessuna - L'esperienza di un giudice

Con la sentenza che pronuncia il divorzio il tribunale stabilisce a quale dei coniugi debbono essere affidati i figli e prende tutti i provvedimenti necessari. Questo non significa che, affidata la prole ad uno, l'altro genitore se ne possa disinteressare. Limitandosi semmai a pagare l'assegno mensile: l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli permane sempre, persino nel caso di nuove nozze, perciò anche il genitore non affidatario ha non soltanto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ma pure quello di collaborare all'educazione e all'istruzione nella misura e secondo le modalità stabilite con la sentenza; nello stesso tempo ha il diritto di vigilare su come il genitore affidatario si comporti nell'esercizio della patria potestà.

Doveri dei genitori

Possono verificarsi situazioni eccezionali in cui è consigliabile l'affidamento sia all'uno sia all'altro dei genitori. La legge prevede anche questo e autorizza il tribunale a regolare in modo diverso l'affidamento dei figli; così — e traggo gli esempi da vicende conosciute nel corso della attività giudiziaria — in un caso di scioglimento del matrimonio per divorzio ottenuto dalla moglie straniera all'estero, il tribunale, non potendo affidare la figlia di sei anni al padre imbarcato come marittimo, ritenne di affidarla alla nonna paterna dopo una rapida indagine circa le sue possibilità di assistere la bambina; in qualche altro caso si è disposto l'affidamento ad un istituto a spese dei genitori. Il tribunale può fare anche di più: nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli e ne mettano in pericolo gli interessi, può addirittura nominare un tutore.

Tutti questi provvedimenti, dice la legge, devono avere come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale dei figli». Né si tratta di una generica enunciazione morale ma di un principio-guida che ha un preciso significato giuridico perché i giudici debbono adeguarsi dandone conto in sentenza. D'altra parte il pubblico ministero, che interviene nei giudizi di divorzio in rappresentanza della collettività, può impugnare la sentenza per quanto attiene all'interesse dei figli e chiedere in appello una decisione più rispondente a tali interessi.

Un occhio particolare viene rivolto dalla legge alla concreta osservanza dell'obbligo di contributo economico, per evitare che chi ne ha il dovere si sottragga come un qualunque cattivo debitore. Stabilisce l'entità del contributo secondo le possibilità economiche di ciascuno, il tribunale può imporre al genitore obbligato una garanzia personale o reale (ad esempio mediante ipoteca su un immobile); ma poiché è abbastanza frequente che l'obbligato non possieda beni con cui dare garanzie e disponga soltanto dei guadagni del suo lavoro, la legge conferisce al giudice il potere di ordinare al suo datore di lavoro (amministrazione pubblica o ditta privata) di corrispondere direttamente all'altro coniuge la quota di stipendio o di salario destinata alle necessità dei figli. E' questo un modo abbastanza semplice per garantire il pagamento, un modo a cui in pratica si è fatto ricorso — lo so per esperienza personale — ogni qual volta c'era il pericolo di un futuro inadempimento.

La legge, una volta regolata la situazione dei figli in occasione del divorzio, non se ne disinteressa lasciando che le cose vadano per proprio conto senza alcun controllo. Infatti il tribunale può successivamente rivedere, servendosi di una procedura molto rapida, le disposizioni già impartite nella sentenza circa l'affidamento dei figli e circa la misura e le modalità del contributo; insomma viene a garantirsi la possibilità di adattare costantemente la regolamentazione giuridica alla situazione concreta, sia in base a variazioni normali dei fatti (i figli crescono, i loro bisogni aumentano e si diversificano, i rapporti si evolvono) sia in base ad eventi eccezionali (per esempio la sopravvenuta incapacità del genitore affidatario, i mutamenti delle rispettive situazioni economiche eccetera). Inoltre, la legge sul divorzio conferisce in modo esplicito al giudice tutelare un potere di vigilanza, tanto che, se il genitore non affidatario ritiene dannose per i figli le iniziative prese dall'altro coniuge il minore sia stato affidato, può ricorrere al giudice tutelare; questo, sentito il minore che abbia compiuto quattordici anni, stabilisce i provvedimenti adeguati nel suo interesse.

Fantasmie e realtà

Se questi sono i « dati positivi » da contrapporre ai fantasmi evocati da chi, per denigrare a tutti i costi la legge, non si prende cura di studiare, né di conoscere lo stato di disciplina e quali garanzie sono previste per i figli dei separati. Perché è proprio in sede di separazione dei coniugi che il problema dei figli si pone drammaticamente, quando un nucleo familiare si viene a disgregare mentre violenza e disaccordo agitano padre e madre con conseguenze devastatrici sulle giovani personalità dei figli; invece, quando si giunge ad il divorzio, la famiglia è già distrutta.

separazione dichiarata quale dei coniugi deve tener conto di sé e dei figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione. In ogni caso il tribunale può ordinare per gravi motivi che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona. Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Non c'è nulla dei principi fondamentali e delle garanzie poste dalla legge sul divorzio, neppure quello, sacrosanto, che ogni provvedimento deve avere come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale dei figli; accade così, nei giudizi per separazione, che talvolta i tribunali finiscono per assegnare i ricatti e reazioni sulla testa dei figli. Se poi occorre modificare le modalità di affidamento e di mantenimento, ci vuole una causa ordinaria che, se c'è contrasto fra i coniugi (come è naturale), dura anni e anni. Nel frattempo i minori attendono e soffrono.

Luigi Scotti
Giudice presso la I. Sezione civile del Tribunale di Napoli